



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 30/XII/2004
SG-Greffe(2004) D/ **206750**

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 5/11

1040 BRUXELLES

**Oggetto : NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 254 DEL
TRATTATO CE**

**Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari
Esteri la decisione allegata.**

Per il Segretario Generale

Karl VON KEMPIS

All. : C (2004)5821

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28-XII-2004
C(2004)5821

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28-XII-2004

relativa alla concessione di un contributo finanziario comunitario al progetto di interesse comune "Nuovo collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino, sezione internazionale (parte sotto la direzione di LTF)." - Progetto n°2004-FR-IT-603 A-S nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto (TEN - T) nell'ambito del programma indicativo pluriennale adottato con decisione C(2001)2654 def./CE, modificata dalla decisione C(2004)3242 del 26 agosto 2004

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28-XII-2004

relativa alla concessione di un contributo finanziario comunitario al progetto di interesse comune “Nuovo collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino, sezione internazionale (parte sotto la direzione di LTF).”- Progetto n°2004-FR-IT-603 A-S nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto (TEN – T) nell’ambito del programma indicativo pluriennale adottato con decisione C(2001)2654 def./CE, modificata dalla decisione C(2004) 3242 del 26 agosto 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee¹, in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti² stabilisce gli orientamenti comunitari per lo sviluppo di tale rete.
- (2) Secondo il regolamento (CE) n. 2236/95, il contributo comunitario a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto deve limitarsi ai soli progetti di interesse comune individuati in conformità dell’articolo 155 del trattato. Il contributo finanziario può coprire unicamente le spese inerenti ad un determinato progetto sostenute dai beneficiari o da terzi responsabili dell’esecuzione del progetto. La decisione relativa al finanziamento deve essere notificata allo Stato membro beneficiario.
- (3) Il progetto “Nuovo collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino, sezione internazionale (parte sotto la direzione di LTF).”- Progetto n°2004-FR-IT-603 A-S contribuisce alla realizzazione degli obiettivi definiti nella decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto. Esso soddisfa in particolare i criteri previsti dalla decisione della Commissione che stabilisce un programma indicativo pluriennale per la concessione di aiuti finanziari della Comunità a progetti di interesse comune nel settore della rete transeuropea di trasporto per il periodo 2001 – 2006 (decisione C(2001)2654 def. modificata dalla

¹ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46).

² GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 884/2004 (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).

decisione C(2004)3242 del 26 agosto 2004). Tale decisione stabilisce un quadro di riferimento e definisce le procedure per la concessione di fondi destinati ai progetti inclusi nel programma indicativo pluriennale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Allo Stato membro è concesso, per l'esercizio finanziario in corso, un contributo finanziario comunitario di 16 Meuro per il progetto o la fase del progetto "Nuovo collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino, sezione internazionale (parte sotto la direzione di LTF)." - Progetto n°2004-FR-IT-603 A-S descritto nell'allegato I, parte A.I, corrispondente ad una percentuale massima del 50 % del costo totale ammissibile dell'azione.

Il contributo finanziario comunitario è concesso alle condizioni stabilite negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

Lo Stato membro di seguito indicato, beneficiario del contributo comunitario, è destinatario della presente decisione.

Francia - Ministère de l'Équipement, des Transports, du Tourisme et de la Mer, Arche Sud, F-92055 Paris la Défense.

Italia – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Piazzale di Porta Pia 1 – I-00198 Roma.

Sono altresì destinatari della presente decisione i soggetti di cui all'allegato I, parte A.I/I.4, e precisamente:

l'ente titolare del conto bancario sul quale sarà versato il contributo finanziario:

- 1) Réseau Ferré de France (RFF), 92 av de France, F-75648 Paris Cedex 13.
- 2) Rete Ferroviaria Italiana Spa, Piazza della Croce Rossa 1, I-00161 Roma.

l'ente incaricato dell'attuazione del progetto:

Lyon-Turin Ferroviare (LTF) SAS, 1091 av. de la Boisse, F-73026 Chambéry Cedex.

Articolo 3

La presente decisione cessa di avere efficacia alla data di cui al punto I.2 dell'allegato I, parte B.I.

Articolo 4

I seguenti allegati fanno parte integrante della presente decisione:

Allegato I: Condizioni specifiche

- | | | |
|---------|-----|-------------------------------------------------|
| Parte A | I. | Descrizione dell'azione/del progetto |
| | II. | Bilancio di previsione dell'azione/del progetto |
| Parte B | I. | Condizioni particolari |


Allegato II: Condizioni generali

- | | |
|----------|------------------------------------------|
| Parte A: | Disposizioni giuridiche e amministrative |
| Parte B: | Disposizioni finanziarie |

Le disposizioni delle Condizioni particolari (allegato I, parte B.I.) prevalgono su quelle delle altre parti della decisione. Le disposizioni delle Condizioni generali (allegato II, parti A e B) prevalgono su quelle dell'allegato I, parte A.I-II.

Fatto a Bruxelles, il 28-XII-2004

Per la Commissione
François Lamoureux
Direttore Generale DG Energia e Trasporti



ALLEGATO I: CONDIZIONI SPECIFICHE

PARTE A

I. Descrizione dell'azione

1. **PROGETTO N.: 2004-FR-IT-603-S**

2. **TITOLO DEL PROGETTO DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE:**

Nuovo collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino, sezione internazionale (parte sotto la direzione di LTF).

3. **CONTRIBUTO FINANZIARIO CONCESSO**

Studi.

Importo: 16 milioni di euro.

Percentuale rispetto ai costi totali ammissibili dell'azione: 50%.

Decisioni precedenti:

(Francia): FR92/111bs; FR93/13s; FR94/60; FR96/37b; FR99/76s; PP/2001/603, PP/2002/603 e PP/2003/603.

(Italia): C(93) 2082, C(94) 1982, C(95) 2979, C(96) 3706; C(2001) 3898 def./6 C(2002) 5032, C(2003) 5372.

4. **BENEFICIARIO RESPONSABILE:**

Stati membri beneficiari:

Francia - Ministère de l'Équipement, des Transports, du Tourisme et de la Mer, Arche Sud, F-92055 Paris la Défense.

Italia – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Piazzale di Porta Pia 1 – I-00198 Roma.

I beneficiari designano sotto la loro responsabilità:

- quali enti titolari dei conti bancari sui quali sarà versato il contributo finanziario, in percentuale non superiore al 50% per ciascun beneficiario:

1) Réseau Ferré de France (RFF), 92 av de France, F-75648 Paris Cedex 13.

2) Rete Ferroviaria Italiana Spa, Piazza della Croce Rossa 1, I-00161 Roma.

- quale ente incaricato dell'attuazione del progetto:

Lyon-Turin Ferroviaire (LTF) SAS, 1091 av. de la Boisse, F-73026 Chambéry Cedex.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO:

Stati membri: Francia, Italia

Regioni: Rhône-Alpes, Piemonte

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE (COMPRESI EVENTUALMENTE GLI INDICATORI FISICI) per il periodo delle attività programmate:

Gli studi comprendono:

- la prosecuzione e l'aggiornamento degli studi tecnici, geologici, economici, giuridici e finanziari, con l'obiettivo di avviare, nel corso del 2004, un progetto di riferimento (Avant Projet de Référence - APR) preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità della galleria di base in territorio italiano e in territorio francese;
- la campagna supplementare di ricognizione geologica italo-francese;
- i lavori preparatori per l'apertura della discenderia di La Praz e del relativo cunicolo esplorativo lungo l'asse della galleria.

Indicatori principali:

- stato di avanzamento degli studi del progetto di riferimento;
- stato di avanzamento degli studi preparatori in vista dell'indagine pubblica;
- stato di avanzamento della campagna di ricognizione geologica.

7. CALENDARIO DEL PROGETTO DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE:
(cfr. punto I.2 dell'allegato I, parte B.I.)

II. Bilancio di previsione

- 1. STIMA DEI COSTI TOTALI DEL PROGETTO DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE** per il periodo delle attività programmate descritte al punto 6 dell'allegato I, parte A.I (in milioni di euro): 32 milioni di euro.

STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI DEL PROGETTO DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE per il periodo delle attività programmate descritte al punto 6 dell'allegato I, parte A.I (in milioni di euro): 32 milioni di euro.

2. RIPARTIZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI DURANTE IL PERIODO DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE di cui al punto I.2 dell'allegato I, parte B.I.

Per attività: STUDI

Descrizione delle attività programmate	Costi esterni	Costi interni	Costi per attività
Campagna supplementare di ricognizione italo-francese (sondaggi)	5,100		5,100
Direzione delle attività di sondaggio		1,400	1,400
Studi funzionali del progetto di riferimento (APR)	20,000		20,000
Costi diretti dell'APR		2,200	2,200
Direzione degli studi del progetto di riferimento		3,300	3,300
Totale costi ammissibili	25,100	6,900	32,000

3. DEFINIZIONI

Spese sostenute: qualsiasi spesa/fattura relativa alle attività (prestazioni di servizi, lavori, forniture) descritte nell'allegato I, parte A.II e realizzate/eseguite/consegnate durante il periodo di ammissibilità di cui al punto I.2 dell'allegato I, parte B.I della decisione.

Studi: le prestazioni necessarie alla definizione di un progetto, compresi gli studi preparatori, di fattibilità e di valutazione e tutte le altre misure di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori, necessarie per la definizione completa di un progetto e per la decisione in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione dell'organizzazione finanziaria.

Lavori: l'acquisto e la fornitura di componenti, sistemi e servizi e la realizzazione dei lavori di costruzione ed installazione relativi al progetto, compreso il collaudo degli impianti e la messa in servizio del progetto.

PARTE B

I. CONDIZIONI PARTICOLARI

I.1 – OGGETTO

- I.1.1. La Commissione cofinanzia, secondo i criteri indicati nelle Condizioni particolari, nelle Condizioni generali e negli allegati della presente decisione, l'azione denominata "Nuovo collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino, sezione internazionale (parte sotto la direzione di LTF)" (di seguito "l'azione" o "il progetto") descritta nella parte A.I del presente allegato.
- I.1.2. I beneficiari si impegnano ad effettuare tutto il necessario per realizzare, sotto la loro responsabilità, l'azione descritta nell'allegato I, parte A.I., e provvedono alla sorveglianza e al controllo dell'attuazione dell'azione in stretta collaborazione con la Commissione, in conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento TEN³. Essi assicurano il rispetto dell'acquis comunitario, in particolare in materia di trasporti, tutela dell'ambiente, concorrenza e aggiudicazione di appalti pubblici, in conformità dell'articolo 7 del suddetto regolamento.
- I.1.3. I beneficiari designano sotto la loro responsabilità Lyon-Turin Ferroviaire (LTF) SAS, 1091 av. de la Boisse, F-73026 Chambéry Cedex quale ente individuato al punto 4 dell'allegato I, parte A.I, incaricato dell'attuazione dell'"azione" descritta nella parte A.I del presente allegato.

I.2 – DURATA

- I.2.1. La decisione ha effetto a decorrere dalla data della notifica ai beneficiari da parte della Commissione.
- I.2.2. L'azione/il progetto ha inizio il 1° gennaio 2004 ("data di inizio dell'azione").
- L'azione/il progetto termina il 31 dicembre 2005 ("data di conclusione del progetto").
- I costi sono considerati ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2004.

I.3 – FINANZIAMENTO DELL'AZIONE

- I.3.1. Il costo totale dell'azione è stimato in 32 milioni di euro.
- I.3.2. L'importo totale dei costi ammissibili dell'azione cofinanziata dalla Commissione è stimato in 32 milioni di euro, in base al bilancio di previsione riportato al punto 2

³ Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1), modificato dai regolamenti (CE) nn. 1655/99 del 19 luglio 1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1) e 807/2004 del 21 aprile 2004 (GU L 143 del 30.4.2004, pagg. 46-48) del Parlamento europeo e del Consiglio.

della parte A.II. del presente allegato. Il bilancio di previsione indica nel dettaglio i costi dell'azione ammissibili al finanziamento comunitario secondo le regole definite al punto II.14 dell'allegato II, gli eventuali altri costi dell'azione e l'insieme delle entrate che consentono di compensare i costi dell'azione.

- I.3.3 La Commissione assume a proprio carico l'importo massimo di 16 milioni di euro, pari al 50% dell'importo totale stimato dei costi ammissibili indicato al paragrafo 2. L'importo definitivo del contributo finanziario comunitario è determinato a norma del punto II.17, fatto salvo il punto II.19 dell'allegato II.

Il contributo finanziario comunitario non copre integralmente i costi dell'azione. Le fonti esterne di finanziamento e i relativi importi sono indicati nel bilancio di previsione riportato nella parte A.II del presente allegato.

- I.3.4 In deroga al punto II.13, in sede di realizzazione dell'azione i beneficiari possono chiedere di apportare un adeguamento al loro bilancio di previsione mediante trasferimenti tra le voci dei costi ammissibili, a condizione che un simile adeguamento delle spese non comprometta la realizzazione dell'azione. I beneficiari chiedono tale modifica alla Commissione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altro mezzo equivalente; la Commissione si riserva il diritto di opporre rifiuto.

I.4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1.4.1 Prefinanziamento

Entro 45 giorni dalla data della notifica della presente decisione ai beneficiari, è versato a questi ultimi un importo di 8 milioni di euro, che rappresenta il 50% dell'importo di cui al punto I.3, paragrafo 3.

Il contributo comunitario e le condizioni cui è subordinata la sua concessione si considerano accettati dai beneficiari in assenza di obiezioni nei 30 giorni successivi alla ricezione del prefinanziamento (non applicabile in caso di abbuono di interessi).

1.4.2 Pagamento intermedio

Qualsiasi domanda di pagamento intermedio deve essere accompagnata dalle relazioni intermedie di esecuzione tecnica e finanziaria i cui elementi sono descritti *infra*, nonché da una certificazione (congiunta/unica) della contabilità dell'azione da parte degli Stati membri beneficiari. La Commissione dispone di un termine di 60 giorni per approvare o respingere le relazioni intermedie di esecuzione tecnica e finanziaria o per chiedere eventuali documenti giustificativi o informazioni supplementari, secondo la procedura di cui al punto II.15, paragrafo 3 dell'allegato II. In tal caso i beneficiari dispongono di un termine di 45 giorni per fornire le informazioni supplementari richieste o una nuova relazione.

L'importo del pagamento intermedio è stabilito sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, indicati nel rendiconto intermedio e approvati dalla Commissione, ai quali si applica la percentuale di cofinanziamento comunitario specificata al punto I.3.3.

L'importo del pagamento intermedio non può superare in nessun caso il 20% dell'importo massimo del contributo finanziario comunitario di cui al punto I.3.3.

Il pagamento intermedio è versato ai beneficiari entro 45 giorni dall'approvazione da parte della Commissione delle relazioni intermedie di esecuzione tecnica e finanziaria che accompagnano la domanda di pagamento. La Commissione può sospendere il termine di pagamento secondo la procedura di cui al punto II.16.2 dell'allegato II.

I.4.3 Pagamento del saldo

La domanda di pagamento del saldo deve essere accompagnata dalle relazioni finali di esecuzione tecnica e finanziaria i cui elementi sono descritti *infra*, nonché da una certificazione (congiunta/unica) della contabilità dell'azione da parte degli Stati membri beneficiari. La Commissione dispone di un termine di 60 giorni per approvare o respingere la relazione di esecuzione tecnica o per chiedere documenti giustificativi o informazioni supplementari, secondo la procedura di cui al punto II.15, paragrafo 4 dell'allegato II. In tal caso i beneficiari dispongono di un termine di 45 giorni per fornire le informazioni supplementari o una nuova relazione.

Il pagamento costituente il saldo del contributo finanziario comunitario determinato a norma del punto II.17 dell'allegato II è versato ai beneficiari entro 45 giorni dalla data alla quale la Commissione ha approvato la relazione di esecuzione tecnica e finanziaria che accompagna la domanda di pagamento del saldo. La Commissione può sospendere il termine di pagamento secondo la procedura di cui al punto II.16, paragrafo 2 dell'allegato II.

I.5 – PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI E DEGLI ALTRI DOCUMENTI

Le relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria e gli altri documenti devono essere forniti in duplice copia, in lingua francese, inglese o tedesca, secondo il modello riportato nella parte B.II del presente allegato.

I.5.1 Relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria intermedie e finali e altri documenti che costituiscono una condizione per il pagamento

Le relazioni **intermedie di esecuzione tecnica e finanziaria** devono essere trasmesse quando le spese hanno raggiunto il 70 % dei costi totali ammissibili previsti al punto I.3.1.

Le relazioni che accompagnano le domande di **pagamento intermedio** devono comprendere i seguenti documenti:

- relazione intermedia di esecuzione tecnica e finanziaria, contenente:
 - una sintesi tecnica dei progressi compiuti nella realizzazione del progetto e delle misure adottate per assicurare un'adeguata pubblicità al contributo concesso, in conformità dell'articolo 16 del regolamento TEN. Le relazioni devono indicare i lavori o gli studi realizzati e da realizzare, gli eventuali ritardi e, all'occorrenza, la data prevista di conclusione dei lavori;

- un rendiconto delle spese, in cui deve figurare una ripartizione dei costi per categorie di spesa;
 - eventuali informazioni complementari a quelle fornite nell'ultima relazione sullo stato di avanzamento del progetto;
- un'attestazione (congiunta/unica) degli Stati membri beneficiari che certifichi l'effettività delle spese sostenute o dei pagamenti effettuati e la loro conformità al progetto e alla contabilità dell'azione.

Le domande di pagamento del saldo devono essere presentate entro 12 mesi dalla conclusione dell'azione e devono essere accompagnate dalle relazioni e dai documenti seguenti:

- relazione finale di esecuzione tecnica e finanziaria, contenente:
- una sintesi tecnica della realizzazione finale del progetto e delle misure adottate per assicurare un'adeguata pubblicità al contributo concesso, in conformità dell'articolo 16 del regolamento TEN. Su richiesta, devono essere presentate le relazioni complete sul progetto;
 - un rendiconto delle spese, in cui deve figurare una ripartizione dei costi per categorie di spesa;
- un'attestazione (congiunta/unica) degli Stati membri beneficiari che certifichi l'effettività delle spese sostenute o dei pagamenti effettuati e la loro conformità allo studio o ai lavori, e la contabilità dell'azione;
- una scheda di valutazione predisposta dalla Commissione, che deve essere compilata congiuntamente dagli Stati membri beneficiari.

I.5.2 Relazioni **che non costituiscono una condizione per il pagamento**

Relazione annuale di esecuzione: la relazione (di seguito denominata "relazione sullo stato di avanzamento dei progetti" o *project status report*), che descrive lo stato di avanzamento dei progetti di cui alla presente decisione, è trasmessa alla Commissione dagli Stati membri beneficiari entro il 31 marzo di ogni anno. La relazione deve contenere gli indicatori tecnici e finanziari dei progressi delle attività programmate nel corso dell'anno precedente, segnalare i problemi riscontrati e descrivere ritardi o scostamenti rispetto agli obiettivi iniziali e, in conformità dell'articolo 12 del regolamento TEN, fornire una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo messi in atto per assicurare la buona riuscita dei progetti. Se per gli studi o i lavori considerati è chiesta la prosecuzione del contributo finanziario sulla base del programma indicativo pluriennale (decisione C(2001)2654 della Commissione, modificata dalla decisione C(2004)3242 e dalla decisione (2004)....) mediante una successiva decisione della Commissione relativa alla concessione di contributi, la relazione deve altresì contenere una descrizione dettagliata delle attività previste per il successivo periodo di attività programmate. A tal fine occorre fornire tutti i documenti complementari necessari per dimostrare il rispetto del diritto comunitario, in particolare in materia di tutela dell'ambiente, appalti pubblici e interoperabilità ferroviaria.

I.6 – CONTO BANCARIO

I pagamenti sono effettuati sui conti o sottoconti bancari dei beneficiari, e precisamente:

- per una quota non superiore al 50%, sul conto di RFF (Réseau Ferré de France), 92 av. de France, F-75648 Paris Cedex 13, denominato in euro.

Denominazione della banca: Société Générale

Indirizzo dell'agenzia bancaria: Agence Opéra Paris

Denominazione esatta del titolare del conto: RFF – EPCI (Réseau Ferré de France), 92 av. de France, F-75648 Paris Cedex 13.

Numero completo del conto (comprese le coordinate bancarie): 0002006214594

Codice IBAN del conto: FR763000303620002006214594

Tale conto o sottoconto deve consentire di individuare i fondi versati dalla Commissione.

- per una quota non superiore al 50%, sul conto o sottoconto bancario di Rete Ferroviaria Italiana Spa, Piazza della Croce Rossa 1, I-00161 Roma, denominato in euro.

Denominazione della banca: Istituto San Paolo IMI – filiale 37

Indirizzo dell'agenzia bancaria: Via Campania 49, I-00187 Roma

Denominazione esatta del titolare del conto: Rete Ferroviaria Italiana Spa, Piazza della Croce Rossa 1, I-00161 Roma

Numero completo del conto (comprese le coordinate bancarie): 100000005142

Codice IBAN del conto: IT14M0102503240100000005142

Tale conto o sottoconto deve consentire di individuare i fondi versati dalla Commissione.

I.7 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

Qualsiasi comunicazione relativa alla decisione va inviata per iscritto agli indirizzi di seguito indicati, menzionando il numero della decisione.

Per la Commissione:

le domande di pagamento, comprese le relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria e gli altri documenti cui è subordinato il pagamento indicati al punto 1.5.1. vanno inviati a:

Commissione europea
Direzione generale dell'Energia e dei Trasporti
Direzione B
B-1049 Bruxelles

Per i beneficiari:

Ministère de l'Équipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du
Tourisme et de la Mer

Direction des Transports Terrestres
Arche Sud F-92055 La Défense Cedex

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Programmi Europei
Piazzale di Porta Pia 1
I-00198 Roma

I.8 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- I.8.1 Il contributo finanziario comunitario è disciplinato dalle disposizioni della decisione e, in via sussidiaria, dalle disposizioni comunitarie applicabili.
- I.8.2 Contro le decisioni della Commissione il beneficiario può ricorrere al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in appello, alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

I.9 – TUTELA DEI DATI

- I.9.1 I dati personali contenuti nella decisione sono trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁴. I dati sono trattati unicamente ai fini dell'esecuzione e del controllo della decisione dal responsabile del controllo dei dati in seno alla DG competente, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organi responsabili del controllo e della revisione contabile, in conformità della normativa comunitaria.
- I.9.2 Previa richiesta scritta, il beneficiario può accedere ai propri dati personali e correggere ogni informazione inesatta o incompleta. Per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei propri dati personali, il beneficiario può rivolgersi al responsabile del controllo dei dati in seno alla DG competente. In relazione al trattamento dei propri dati personali, il beneficiario può in qualsiasi momento ricorrere al Garante europeo della protezione dei dati.

I.10 – ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

I.10.1 Decadenza dal contributo

Salvo i casi da essa debitamente giustificati e accettati, la Commissione dispone l'annullamento dei contributi finanziari concessi a progetti che non siano stati avviati nei due anni successivi alla data prevista di inizio indicata nella decisione.

⁴ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

I.10.2 Pubblicità

In conformità dell'articolo 16 del regolamento TEN, il beneficiario deve assicurarsi che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi, al fine informare il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione dei progetti. Le relazioni e i documenti di cui al punto I.5 devono indicare le misure adottate dal beneficiario per assicurare un'adeguata pubblicità. In linea generale, qualsiasi relazione, opuscolo o documentazione riguardante il progetto deve menzionare il cofinanziamento dell'Unione europea.

I.10.3 Contratti di subappalto

In deroga al disposto del punto II.9, i contratti di subappalto non necessitano del consenso preventivo della Commissione e non devono necessariamente riguardare l'attuazione di una parte limitata dell'azione.

I.10.4 Modifica della decisione di finanziamento

Indipendentemente dalle relazioni annuali di cui sopra, qualsiasi richiesta di modifica delle condizioni alle quali la Commissione ha deciso di concedere un aiuto finanziario è notificata a quest'ultima, per accordo, dallo Stato membro interessato, con lettera separata.

Le modifiche delle decisioni dirette a prorogare il periodo ammissibile di esecuzione di un determinato progetto o a mutare altri parametri relativi ai progetti considerati sono consentite solo in casi debitamente giustificati.

In caso di riduzione, sospensione o annullamento del contributo finanziario comunitario previsto dalla decisione, in particolare a norma dell'articolo 13 del regolamento TEN, la Commissione chiede preventivamente agli Stati membri beneficiari di presentare le loro osservazioni, coinvolgendo eventualmente gli enti incaricati dell'esecuzione dei progetti individuati al punto I.1.3 del presente allegato.

I.10.5 Terminologia

- I costi ammissibili dell'ente incaricato dell'attuazione dell'azione sono assimilati ai costi ammissibili del beneficiario di cui al punto II.14 dell'allegato II.
- Analogamente in tal caso l'espressione "revisione esterna" si considera equivalente al termine "certificazione".

I.10.6 Interessi di mora

Qualora il beneficiario sia uno Stato membro nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di recupero non eseguito da almeno un anno, la Commissione ha il diritto di chiedere la corresponsione degli interessi di mora.

ALLEGATO II. CONDIZIONI GENERALI

PARTE A: DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

II.1: RESPONSABILITÀ

II.1.1 Il beneficiario ha la responsabilità esclusiva per il rispetto di tutti gli obblighi giuridici.

II.1.2 In nessun caso ed a nessun titolo la Commissione può essere ritenuta responsabile nell'eventualità di un reclamo, presentato nell'ambito della decisione, relativo a un danno verificatosi durante l'attuazione dell'azione. Di conseguenza, la Commissione non ammetterà nessuna richiesta di risarcimento o di rimborso unita a un simile reclamo.

II.1.3 Salvo in caso di forza maggiore, il beneficiario è tenuto a riparare qualsiasi danno causato alla Commissione in seguito all'attuazione o l'attuazione inadeguata dell'azione.

II.1.4 Il beneficiario ha la responsabilità esclusiva nei confronti dei terzi anche per i danni di qualsiasi tipo che questi abbiano eventualmente subito nel corso dell'attuazione dell'azione.

II.2 – CONFLITTO D'INTERESSI

Il beneficiario s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire i rischi di conflitto d'interessi che potrebbero condizionare l'imparzialità e l'obiettività nell'attuazione della decisione. Un conflitto di interessi può risultare da un interesse economico, da affinità politiche o nazionali, da ragioni familiari o affettive o da qualsiasi altra comunanza d'interessi.

Ogni situazione che crei un conflitto d'interessi o che possa portare a una simile situazione in fase di attuazione della decisione deve essere immediatamente notificata per iscritto alla Commissione. Il beneficiario si impegna ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per rimediare a questa situazione. La Commissione si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati dal beneficiario siano adeguati e, se necessario, potrà esigere provvedimenti supplementari, entro il termine a tal fine stabilito.

II.3 – PROPRIETÀ/UTILIZZO DEI RISULTATI

II.3.1 Salvo disposizione contraria prevista nella decisione, è devoluta al beneficiario, la proprietà, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, dei risultati dell'azione, delle relazioni e degli altri documenti ad essa attinenti.

II.3.2 Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, la Commissione ha il diritto di servirsi liberamente, come essa ritenga opportuno, dei risultati dell'azione, fatti salvi gli obblighi riservatezza e nel rispetto dei preesistenti diritti di proprietà industriale e intellettuale

II.4 - RISERVATEZZA

La Commissione e il beneficiario s'impegnano a mantenere la riservatezza per ogni documento, informazione o altro materiale in nesso diretto con l'oggetto della decisione, che siano stati debitamente qualificati come riservati e la cui diffusione possa causare pregiudizio all'una o l'altra parte. La Commissione e le parti restano vincolate a tale obbligo anche dopo la fine dell'azione.

II.5 - PUBBLICITÀ

II.5.1 Salvo richiesta contraria da parte della Commissione, in ogni comunicazione o pubblicazione del beneficiario relativa all'azione, anche in occasione di una conferenza o seminario, si deve indicare che essa riguarda un'azione alla quale la Comunità ha accordato il suo sostegno finanziario.

In ogni comunicazione o pubblicazione del beneficiario, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto essa sia presentata, deve essere indicato che essa impegna unicamente il suo autore e che la Commissione non è responsabile dell'eventuale utilizzo delle informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione.

II.5.2 La Commissione è autorizzata a pubblicare, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, Internet compresa, le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo del beneficiario,
- l'oggetto del contributo finanziario della Comunità,
- l'importo accordato e il tasso di finanziamento, rispetto al costo totale dell'azione.

Su richiesta motivata e debitamente giustificata del beneficiario, e con riserva di esplicita approvazione della Commissione, si può derogare a tale pubblicità se la diffusione delle suddette informazioni rischia di arrecare pregiudizio alla sicurezza o agli interessi commerciali del beneficiario.

II.6 – VALUTAZIONE DELL’AZIONE

Quando la Commissione procede alla valutazione intermedia o finale dell'incidenza dell'azione rispetto agli obiettivi del programma comunitario interessato, il beneficiario mette a disposizione della Commissione, e/o delle persone che ne hanno ricevuto il mandato, ogni documento o informazione che consenta di condurre a buon fine tale valutazione ed ad accordare loro il diritto di accesso previsto al punto II.19.

II.7 – SOSPENSIONE DELL’AZIONE

II.7.1 Il beneficiario può sospendere l'attuazione dell'azione, se questa si rivela impossibile o troppo difficile a causa di circostanze eccezionali, particolarmente in caso di forza maggiore. Esso ne informa la Commissione senza indugio, fornendo tutte le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevedibile di ripresa dell'attuazione dell'azione.

II.7.2 Se la Commissione non procede alla sospensione ai sensi del punto II.11, paragrafo 2, il beneficiario riprende l'attuazione dell'azione non appena le condizioni lo consentono, e ne informa la Commissione. La durata dell'azione viene prorogata per

la durata equivalente al periodo di sospensione. La proroga della durata dell'azione e le eventuali modifiche necessarie per adattare l'azione alle nuove condizioni di attuazione sono oggetto di una modifica scritta, a norma delle disposizioni di cui al punto II.13.

II.8 - FORZA MAGGIORE

- II.8.1 S'intende per forza maggiore ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà della Commissione e del beneficiario e non attribuibile a un loro errore o negligenza, che impedisca a una delle parti di adempiere a uno dei suoi obblighi, e che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. La parte inadempiente non può far valere come casi di forza maggiore manchevolezze o ritardi (se non derivano da un caso di forza maggiore) nella consegna di attrezzature o materiali, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.
- II.8.2 Se la Commissione o il beneficiario si trova in un caso di forza maggiore, ne avvisa senza indugio l'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale evento.
- II.8.3 Nessuna delle parti è considerata inadempiente se non ha rispettato uno degli obblighi previsti dalla decisione per via di un caso di forza maggiore. La Commissione e il beneficiario prendono ogni provvedimento necessario per ridurre al minimo gli eventuali danni risultanti da un caso di forza maggiore.
- II.8.4 L'azione può essere sospesa conformemente alle disposizioni del punto II.7.

II.9 – AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

- II.9.1 Quando il beneficiario deve aggiudicare degli appalti ai fini dell'attuazione dell'azione e se questi costituiscono costi dell'azione che figurano come costi diretti ammissibili del bilancio di previsione, il beneficiario è tenuto a vagliare i vari candidati potenziali nell'ambito di una procedura concorsuale e ad attribuire l'appalto all'offerta più conveniente sotto il profilo economico, ossia quella che presenta il miglior rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei potenziali contraenti, accertandosi inoltre che non si configurino conflitti d'interessi.
- II.9.2 È consentito procedere all'aggiudicazione degli appalti di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:
- a) il contratto può riguardare solo l'attuazione di una parte limitata del programma di lavoro;
 - b) l'aggiudicazione di appalti deve essere giustificata dalla natura dell'azione e dalle esigenze per la sua attuazione;
 - c) gli incarichi in questione sono indicati nell'allegato I, parte A.I, ed i costi corrispondenti stimati sono iscritti esplicitamente nel bilancio riportato nella parte A.II dello stesso allegato;

d) l'eventuale aggiudicazione di appalti nel corso dell'attuazione dell'azione, se non espressamente prevista nella richiesta di contributo finanziario della Comunità, è soggetta all'autorizzazione scritta della Commissione;

e) il beneficiario resta l'unico responsabile dell'attuazione dell'azione e del rispetto delle disposizioni della decisione. Il beneficiario s'impegna a prendere i necessari provvedimenti affinché l'aggiudicatario dell'appalto rinunci a far valere nei confronti della Commissione ogni diritto basato sulla decisione;

f) il beneficiario s'impegna affinché le condizioni a lui applicabili a norma dei punti II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.10 e II.19 siano applicabili anche all'aggiudicatario dell'appalto.

II.10 - CESSIONE

Non è consentito cedere i crediti detenuti nei confronti della Commissione.

A titolo eccezionale, in casi debitamente giustificati, la Commissione potrà autorizzare la cessione ad un terzo, in misura integrale o parziale, della decisione e dei pagamenti che ne derivano, previa domanda scritta motivata del beneficiario. La Commissione deve esprimere il suo eventuale accordo scritto prima della cessione prevista. In mancanza dell'autorizzazione di cui sopra o in caso d'inosservanza delle condizioni cui è subordinata, la cessione non è opponibile alla Commissione e non ha alcun effetto nei suoi confronti.

In nessun caso detto trasferimento può liberare il beneficiario dai suoi obblighi nei confronti della Commissione.

II.11- RINUNCIA AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ

II.11.1 Per il beneficiario:

In casi debitamente giustificati, il beneficiario può rinunciare al contributo finanziario comunitario e porre fine alla decisione in qualsiasi momento, mediante un preavviso scritto di 60 giorni con l'indicazione della motivazione, senza essere tenuto a versare nessun tipo di risarcimento. In assenza di motivazione o qualora la Commissione rifiuti la motivazione presentata, la rinuncia da parte del beneficiario sarà ritenuta abusiva, con le conseguenze previste al paragrafo 4, terzo comma del presente punto.

II.11.2 Da parte della Commissione

La Commissione può decidere di annullare la decisione, senza essere tenuta a versare nessun risarcimento nei casi seguenti:

- a) quando una modifica di carattere giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o di controllo presso il beneficiario è tale da ripercuotersi in forma sostanziale sulla decisione o da rimettere in questione la decisione di concedere il contributo finanziario della Comunità;
- b) quando il beneficiario non adempie uno degli obblighi essenziali che gli spettano a norma delle disposizioni della decisione e dei suoi allegati;

- c) in caso di forza maggiore, notificata a norma del punto II.8, o in caso di sospensione dell'azione a causa di circostanze eccezionali, notificata a norma del punto II.7;
- d) quando il beneficiario è dichiarato in stato di fallimento o forma oggetto di una procedura di liquidazione o di ogni altra procedura analoga;
- e) quando il beneficiario è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un qualsiasi reato attinente all'etica professionale o commette un errore grave in materia professionale, constatata con ogni mezzo giustificato;
- f) quando il beneficiario, per ottenere il contributo finanziario della Comunità di cui alla decisione, dichiara il falso o presenta relazioni non corrispondenti alla realtà;
- g) quando il beneficiario, intenzionalmente o per negligenza, ha commesso un'irregolarità sostanziale nell'attuazione della decisione e in caso di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita da parte del beneficiario, tale da ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee. Costituisce irregolarità sostanziale qualsiasi violazione di una disposizione della decisione o di una disposizione normativa risultante da un atto o da un'omissione del beneficiario che abbia o avrebbe per effetto di arrecare pregiudizio al bilancio comunitario.

II.11.3 Modalità di rinuncia

La procedura viene avviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente.

Nei casi indicati alle lettere a), b) e d) del paragrafo 2 del presente punto, il beneficiario dispone di un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni e adottare gli eventuali provvedimenti necessari per garantire la continuità del rispetto degli obblighi previsti dalla decisione. In caso di mancata accettazione di tale osservazioni, confermata sotto forma di accordo scritto della Commissione entro 30 giorni dalla data alla quale la Commissione ha ricevuto le osservazioni del beneficiario, la procedura prosegue.

Nei casi in cui è stato dato il preavviso, la rinuncia è effettiva alla scadenza del termine stabilito, a decorrere dalla data alla quale il beneficiario ha ricevuto notifica della decisione della Commissione di annullare la decisione.

In assenza di preavviso nei casi di cui alle lettere c), e), f) e g) del paragrafo 2 del presente punto, la rinuncia è effettiva a decorrere dal giorno successivo alla data alla quale il beneficiario ha ricevuto notifica della decisione della Commissione di annullare la decisione.

II.11.4 Effetti della rinuncia

In caso di rinuncia al contributo finanziario della Comunità, i pagamenti della Commissione sono limitati ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario alla data effettiva della rinuncia, nel rispetto delle disposizioni di cui al punto II.17. Non vengono presi in considerazione i costi relativi agli impegni già assunti, ma da attuare dopo la rinuncia. Il beneficiario dispone di un termine di 60 giorni, a decorrere dalla data alla quale prende effetto la rinuncia alla decisione notificata dalla Commissione, per presentare una domanda di pagamento finale,

conformemente alle disposizioni del punto II.15, paragrafo 4. Qualora la Commissione non ricevesse tale domanda di pagamento entro il termine prescritto, essa non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario sino alla data di rinuncia e recupera, se del caso, ogni importo il cui utilizzo non sia giustificato da relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria da essa approvate.

A titolo di eccezione, quando la Commissione annulla la decisione, allo scadere del preavviso di cui al paragrafo 3 del presente punto, perché il beneficiario non ha elaborato le relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria finali entro il termine di cui al punto II.5 e non ha ancora ottemperato a quest'obbligo nei due mesi che seguono il sollecito notificatogli per iscritto dalla Commissione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzo equivalente, la Commissione non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario sino alla data di conclusione dell'azione e recupera se necessario ogni importo il cui utilizzo non sia giustificato da relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria da essa approvate.

A titolo di eccezione, in caso di rinuncia abusiva da parte del beneficiario e in caso di rinuncia da parte della Commissione per i motivi di cui alle lettere e), f) o g) di cui al paragrafo 2 del presente punto, la Commissione può esigere il rimborso parziale o totale degli importi già versati a norma della decisione, in base a relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria da essa approvate. Tale rimborso sarà proporzionale alla gravità delle manchevolezze constatate e sarà effettuato solo dopo aver consentito al beneficiario di presentare le sue osservazioni.

II.12 - SANZIONI FINANZIARIE REGOLAMENTARI

A norma del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il beneficiario dichiarato gravemente inadempiente agli obblighi impostigli dalla decisione è passibile di sanzioni finanziarie che possono andare dal 2 al 10% del valore del contributo finanziario comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. Questa percentuale può arrivare al 4 al 20% in caso di recidiva nei cinque anni successivi al primo inadempimento. L'eventuale decisione della Commissione di applicare queste sanzioni finanziarie sarà notificata al beneficiario per iscritto.

II.13 - MODIFICHE

II.13.1 Qualsiasi modifica delle condizioni del contributo finanziario della Comunità deve essere oggetto di una modifica scritta. Nessuna intesa verbale in tal senso è vincolante per le parti.

II.13.2 La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare alla decisione modifiche sostanziali che potrebbero rimettere in questione la decisione di attribuzione del contributo finanziario della Comunità o di violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

II.13.3 Quando è il beneficiario a chiedere una modifica, deve inviarne il testo alla Commissione in tempo utile prima dell'inizio dell'effetto previsto, e in ogni caso un mese prima della data di conclusione dell'azione, salvo casi debitamente giustificati dal beneficiario stesso e accettati dalla Commissione.

PARTE B - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO II.14 - COSTI AMMISSIBILI

II.14.1 Per essere considerati costi ammissibili dell'azione, i costi devono soddisfare i criteri generali indicati in appresso. Deve trattarsi di costi

- in relazione con l'oggetto della decisione e previsti nel bilancio di previsione allegato alla decisione;
- necessari per l'attuazione dell'azione oggetto della decisione;
- ragionevoli e giustificati, rispondenti ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di rapporto costo/efficacia;
- generati nel corso della durata dell'azione, secondo la definizione di cui al punto I.2.2; parte B.I della decisione;
- effettivamente sostenuti dal beneficiario, registrati nella contabilità del beneficiario stesso, conformemente ai principi contabili applicabili, ed essere stati oggetto delle dichiarazioni prescritte dalle leggi fiscali e sociali applicabili;
- identificabili e controllabili.

Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere un raffronto diretto dei costi e delle entrate dichiarati in relazione all'azione con le situazioni contabili ed i documenti giustificativi corrispondenti.

II.14.2 I costi diretti ammissibili dell'azione sono i costi che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al punto II.14.1, possono essere considerati costi specifici dell'azione direttamente legati alla sua attuazione e sono direttamente imputabili. Sono ammissibili in particolare i costi diretti seguenti, a condizione che rispondano ai criteri definiti al paragrafo precedente:

- i costi del personale assegnato all'azione, corrispondenti alle retribuzioni effettive più gli oneri sociali e altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione, purché non eccedano i tassi medi applicati abitualmente dal beneficiario in tale campo;
- le spese di viaggio e di soggiorno del personale che partecipa all'azione, purché corrispondano alla prassi abituale del beneficiario per le spese di trasferta e non eccedano i tariffari approvati ogni anno dalla Commissione;
- i costi per l'acquisto di attrezzature (nuove o di seconda mano), purché tali beni vengano ammortizzati conformemente alle norme fiscali e contabili applicabili al beneficiario e generalmente ammesse per beni della medesima natura. La Commissione può computare soltanto la parte dell'ammortamento di tali beni corrispondente alla durata dell'azione e alla percentuale di utilizzo effettivo in

relazione all'azione, salvo se la natura e/o l'utilizzo del bene in oggetto giustifichi un diverso computo da parte della Commissione;

- i costi dei materiali di consumo e delle forniture, a condizione che siano individuabili e legati all'azione in questione;
- i costi derivanti da altri contratti conclusi dal beneficiario ai fini dell'attuazione dell'azione, purché siano rispettate le condizioni di cui al punto II.9;
- i costi derivanti direttamente dalle prescrizioni della decisione (diffusione di informazioni, valutazione specifica dell'azione; revisioni contabili, traduzioni; riproduzioni ecc.) ivi comprese, se del caso, le spese per servizi finanziari (in particolare, i costi delle garanzie finanziarie).

II.14.3 I costi indiretti ammissibili dell'azione sono i costi che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al punto II.14.1, non possono essere considerati come costi specifici dell'azione direttamente legati alla sua attuazione. Tali costi possono tuttavia essere oggetto di imputazione diretta ed essere considerati e giustificati dal beneficiario e dal suo sistema di contabilità come sostenuti in relazione ai costi diretti ammissibili dell'azione. Tali costi non possono comprendere nessun costo diretto ammissibile.

In deroga al punto II.14, paragrafo 1, i costi indiretti per l'attuazione dell'azione possono essere ammissibili sulla base di un importo forfettario in percentuale pari al massimo al 7% dell'importo totale dei costi diretti ammissibili. Se il computo forfettario dei costi indiretti è previsto al punto I.3.2 dell'allegato I, parte B.I questi ultimi non devono essere giustificati con documenti contabili

II.14.4 I seguenti costi sono considerati non ammissibili:

- il rendimento del capitale;
- i debiti e gli oneri ad essi relativi;
- gli accantonamenti;
- gli interessi debitori;
- i crediti dubbi;
- le perdite dovute a operazioni di cambio;
- l'IVA, tranne nel caso che il beneficiario dimostri di non poterla recuperare;
- i costi dichiarati e assunti a carico nell'ambito di un'altra azione o di un programma di lavoro cui viene concesso un contributo finanziario della Comunità;
- le spese eccessive o sconsiderate.

II.14.5 Gli eventuali apporti in natura non costituiscono costi ammissibili. Tuttavia, la Commissione può accettare, in casi eccezionali debitamente giustificati, che il cofinanziamento dell'azione di cui al punto I.3.3 dell'allegato I, parte B.I sia costituito

interamente o parzialmente da apporti in natura. In tal caso il valore dei contributi non deve eccedere:

- o i costi realmente sostenuti e debitamente giustificati dai documenti contabili dei terzi che hanno fornito al beneficiario questi apporti a titolo gratuito prendendone a carico il costo corrispondente;
- o i costi generalmente accettati sul mercato considerato per il tipo di apporto in questione quando non sono sostenute spese.

Sono esclusi da questa possibilità gli apporti di tipo immobiliare.

Nel caso di un cofinanziamento in natura, gli apporti così valutati sono registrati per lo stesso importo nei costi dell'azione, come costi non ammissibili, e nelle entrate dell'azione, come cofinanziamento in natura. Il beneficiario dispone di questi apporti alle condizioni previste dalla decisione.

II.14.6 In deroga al paragrafo 3 del presente punto, i costi indiretti non sono ammissibili nell'ambito di un contributo finanziario della Comunità per l'azione concessa ad un beneficiario che riceve già, nel periodo considerato, una sovvenzione di funzionamento della Commissione.

II.15 - DOMANDE DI PAGAMENTO

I pagamenti vengono effettuati a norma del punto I.4 delle condizioni particolari di cui all'allegato I, parte B.I.

II.15.1 Prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria al beneficiario.

Se previsto dal punto I.4 "Prefinanziamento" delle suddette condizioni finanziarie, il beneficiario presenta una garanzia finanziaria concessagli da un istituto bancario o finanziario autorizzato, avente sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Il garante interviene con una garanzia a prima domanda e non può esigere che la Commissione agisca contro il debitore principale (il beneficiario).

Tale garanzia finanziaria resta in vigore sino al momento in cui i pagamenti definitivi della Commissione equivarranno alla parte corrispondente a tale prefinanziamento rispetto all'importo totale del contributo finanziario della Comunità. La Commissione s'impegna a restituire la garanzia nei 30 giorni successivi a tale data.

II.15.2 Nuovo versamento di prefinanziamento

Quando il prefinanziamento è frazionato in più versamenti, il beneficiario può, non appena ha utilizzato il prefinanziamento precedente nella percentuale stabilita al punto I.4 "Nuovo versamento di prefinanziamento", presentare domanda per un nuovo versamento di prefinanziamento, corredata dai seguenti documenti:

- un rendiconto dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

- se è richiesta dal summenzionato punto I.4, una garanzia finanziaria costituita a norma del paragrafo 1 del presente punto;
- se richiesta dal summenzionato punto I.4, la relazione revisione esterna della contabilità dell'azione, effettuata da un organismo o un esperto indipendente, ufficialmente abilitato a procedere a controlli contabili;
- qualsiasi altro documento eventualmente richiesto nelle condizioni particolari a sostegno della sua richiesta di un nuovo versamento di prefinanziamento.

I documenti che corredano la domanda di pagamento vanno preparati rispettando le disposizioni previste a tale scopo al punto I.5 e negli allegati.

II.15.3 Pagamento intermedio

Il pagamento intermedio è destinato a rimborsare le spese del beneficiario sulla base di un rendiconto dei costi sostenuti, quando l'azione raggiunge un certo grado di attuazione. Può liquidare interamente o parzialmente l'eventuale prefinanziamento.

Alla scadenza di cui al punto I.5, il beneficiario presenta domanda di pagamento intermedio, corredata dai seguenti documenti:

- una relazione intermedia sull'attuazione dell'azione;
- un rendiconto intermedio dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, strutturato secondo l'articolazione del bilancio di previsione;
- se è richiesta al punto I.4 "Pagamento intermedio", una relazione di revisione esterna dei conti dell'azione, effettuata da un organismo o esperto indipendente ufficialmente abilitato a procedere a controlli contabili. Scopo della revisione contabile è certificare che i documenti finanziari trasmessi dal beneficiario alla Commissione sono conformi alle disposizioni finanziarie della decisione, che i costi dichiarati sono reali e che sono state dichiarate tutte le entrate.

I documenti che corredano la domanda di pagamento devono essere preparati conformemente alle disposizioni previste a tale scopo all'articolo I.5 e negli allegati.

Se non è richiesta la revisione esterna dei conti del beneficiario, questi deve certificare egli stesso che i documenti finanziari da lui trasmessi alla Commissione sono conformi alle disposizioni finanziarie della convenzione, che i costi dichiarati sono reali e che sono state dichiarate tutte le entrate.

Ricevuti tali documenti, la Commissione dispone del periodo di esame di cui al summenzionato punto I.4 per:

- approvare la relazione intermedia sull'attuazione dell'azione;
- chiedere al beneficiario documenti giustificativi od ogni altra informazione complementare che essa ritenga necessaria per approvare la relazione;
- respingere la relazione e chiedere che le sia presentata una nuova relazione.

In mancanza di reazione scritta da parte della Commissione entro la scadenza del suddetto periodo di esame, la relazione si considera approvata. L'approvazione della relazione che correda la domanda di pagamento non comporta il riconoscimento né della sua conformità alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.

Le richieste d'informazioni complementari o di una nuova relazione vengono notificate al beneficiario per iscritto. Per presentare tali informazioni o i nuovi documenti richiestigli, il beneficiario dispone del periodo previsto al summenzionato punto I.4.

Se sono state richieste informazioni complementari, il periodo di esame viene prorogato, aggiungendovi il periodo previsto per la presentazione delle informazioni in oggetto.

In caso di respingimento e di richiesta di una nuova relazione, questa è soggetta alla procedura di approvazione descritta nel presente punto.

In caso di ulteriore respingimento, la Commissione si riserva la possibilità di annullare la decisione a norma del paragrafo 2, lettera b) del punto II.11.

II.15.4 Pagamento del saldo degli importi dovuti

Il pagamento del saldo, che non può essere rinnovato, avviene dopo la conclusione dell'azione in base ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario per l'attuazione dell'azione. Può assumere la forma di un ordine di riscossione quando l'importo totale dei pagamenti precedenti è superiore all'importo del contributo finanziario finale della Comunità stabilito conformemente alle disposizioni del punto II.17.

Alla scadenza prevista al punto I.5 delle condizioni particolari, il beneficiario presenta una domanda di pagamento del saldo, corredata dai seguenti documenti:

- una relazione finale riguardante l'attuazione dell'azione;
- un rendiconto finanziario finale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, strutturati secondo l'articolazione del bilancio di previsione;
- la ricapitolazione completa delle entrate e delle spese dell'azione;
- è richiesta al punto I.4 "Pagamento intermedio", una relazione di revisione esterna della contabilità dell'azione, effettuata da un organismo o esperto indipendente, ufficialmente abilitato a procedere a controlli contabili. Scopo della revisione contabile è certificare che i documenti finanziari trasmessi dal beneficiario alla Commissione sono conformi alle disposizioni finanziarie della decisione, che i costi dichiarati sono reali e che sono state dichiarate tutte le entrate.

I documenti che corredano la domanda di pagamento vanno preparati rispettando le disposizioni previste a tale scopo punto I.5 della parte A dell'allegato I e nei relativi allegati.

Qualora la revisione esterna dei conti dell'azione non sia richiesta, il beneficiario deve certificare egli stesso che i documenti finanziari da lui trasmessi alla Commissione sono conformi alle disposizioni finanziarie della decisione, che i costi dichiarati sono reali e che sono state dichiarate tutte le entrate.

Ricevuti tali documenti, la Commissione dispone del periodo di esame di cui al summenzionato articolo I.4 per:

- approvare la relazione finale sull'attuazione dell'azione;
- chiedere al beneficiario documenti giustificativi od ogni altra informazione complementare che essa ritenga necessaria per approvare la relazione;
- respingere la relazione e chiedere che le sia presentata una nuova relazione.

In mancanza di reazione scritta da parte della Commissione entro la scadenza del suddetto periodo di esame, la relazione si considera approvata. L'approvazione della relazione che correda la domanda di pagamento non comporta il riconoscimento né della sua conformità alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.

Le richieste d'informazioni complementari o di una nuova relazione vengono notificate al beneficiario per iscritto. Per presentare tali informazioni o i nuovi documenti richiestigli, il beneficiario dispone del periodo previsto al summenzionato punto I.4.

Se sono state richieste informazioni complementari, il periodo di esame viene prorogato, aggiungendovi il periodo previsto per la presentazione delle informazioni in oggetto.

In caso di respingimento e di richiesta di una nuova relazione, questa è soggetta alla procedura di approvazione di cui al presente punto.

In caso di un ulteriore respingimento, la Commissione si riserva la possibilità di annullare la decisione a norma del punto II.11, paragrafo 2, lettera b).

II.16 - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PAGAMENTI

II.16.1 La Commissione effettua i pagamenti in euro. L'eventuale conversione in euro degli importi reali dei costi viene effettuata al tasso del giorno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o, in mancanza di questo, al tasso contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul suo sito Internet il giorno in cui la Commissione emette l'ordine di pagamento, salvo disposizioni specifiche previste nelle condizioni particolari della decisione.

I pagamenti della Commissione si considerano effettuati alla data alla quale vengono addebitati sul suo conto.

II.16.2 La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento di cui al punto I.4, notificando al beneficiario interessato che la sua domanda di pagamento non può essere ricevibile perché non è conforme alle disposizioni della decisione, oppure perché non sono stati presentati documenti giustificativi adeguati, o ancora ai fini di verifiche supplementari, configurandosi il sospetto che alcune spese figuranti nel rendiconto finanziario presentato non siano ammissibili.

La Commissione può anche sospendere i pagamenti in qualsiasi momento in caso di violazione constatata o presunta delle disposizioni della decisione da parte del beneficiario, per esempio in base ai risultati delle revisioni contabili e dei controlli previsti al punto II.19.

La Commissione notifica tale sospensione al beneficiario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo equivalente. La sospensione ha inizio dalla data alla quale la Commissione invia la suddetta lettera di notifica. Il termine di pagamento residuo riprende a decorrere dalla data di registrazione della domanda di pagamento redatta correttamente, dal ricevimento dei documenti giustificativi richiesti, o alla fine del periodo di sospensione notificato dalla Commissione.

II.16.3 Alla scadenza del termine previsto al punto I.4, e fatto salvo il paragrafo 2 del presente punto, entro due mesi dalla data alla quale ha ricevuto il pagamento tardivo, il beneficiario può chiedere che gli sia pagato un interesse di mora al tasso applicato dalla Banca centrale alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento cui applicare la maggiorazione è il tasso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese nel quale scade il termine di pagamento. La presente disposizione non si applica alle amministrazioni pubbliche nazionali degli Stati membri dell'Unione europea che beneficiano di un contributo finanziario della Comunità.

Gli interessi di mora si applicano al periodo trascorso tra la data di scadenza del termine di pagamento, esclusa, e la data di pagamento definita al paragrafo 1 del presente punto, inclusa. Questi interessi non sono considerati un'entrata dell'azione ai fini della determinazione del contributo finanziario finale della Comunità di cui all'articolo II.17, paragrafo 4. La sospensione del pagamento da parte della Commissione non può essere considerata un ritardo nel pagamento.

II.16.4 Il beneficiario è tenuto a notificare alla Commissione l'importo degli eventuali interessi, o vantaggi equivalenti, derivanti dai prefinanziamenti versatigli dalla Commissione. Tale notifica va effettuata annualmente se gli interessi in questione costituiscono importi considerevoli, e in ogni caso al momento della domanda di pagamento intermedio e del saldo che liquida il prefinanziamento. Questi interessi non sono considerati un'entrata dell'azione ai sensi del punto II.17, paragrafo 4, ma rientrano in un eventuale ordine di recupero emesso dalla Commissione a norma del punto II.18.

II.16.5 Il beneficiario dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica da parte della Commissione dell'importo del contributo finanziario finale della Comunità che determina l'importo del pagamento del saldo o dell'ordine di recupero a norma del punto II.17, oppure, in mancanza della data di ricevimento del pagamento del saldo, per chiedere per iscritto informazioni sulla determinazione del contributo finanziario finale della Comunità, motivando le eventuali contestazioni. Passato questo termine, tali domande non saranno più considerate. La Commissione s'impegna a rispondere per iscritto, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni, motivando la sua risposta. Questa procedura non pregiudica la possibilità per il beneficiario di promuovere un ricorso contro la decisione della Commissione a norma del punto I.8 delle condizioni particolari di cui all'allegato I, parte B.I. Conformemente alle disposizioni della pertinente normativa comunitaria, tali ricorsi devono essere inoltrati entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione al ricorrente o, in assenza di notifica, dal giorno in cui quest'ultimo ne è venuto a conoscenza.

II.17 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO FINALE DELLA COMUNITÀ

- II.17.1 Fatte salve le informazioni ottenute ulteriormente a norma del punto II.19, la Commissione stabilisce l'importo del contributo finanziario finale della Comunità da accordare al beneficiario in base ai documenti di cui all'articolo II.15, paragrafo 4, da essa approvati.
- II.17.2 In nessun caso l'importo totale versato dalla Commissione al beneficiario può superare l'importo massimo del contributo finanziario finale della Comunità stabilito al punto I.3, paragrafo 3, neanche se il totale dei costi reali ammissibili risulti superiore all'importo totale dei costi ammissibili stimati, di cui al punto I.3.2 delle condizioni particolari.
- II.17.3 Nel caso che i costi reali ammissibili al termine dell'azione risultino inferiori al totale dei costi ammissibili stimati, la partecipazione della Commissione è limitata all'importo calcolato applicando la percentuale di contributo finanziario della Comunità, di cui al punto I.3.3 delle condizioni particolari ai costi reali ammissibili approvati dalla Commissione.
- II.17.4 Il beneficiario accetta che il contributo finanziario della Comunità sia limitato all'importo necessario per conseguire l'equilibrio tra le entrate e le spese dell'azione, e che in nessun caso esso gli procuri un profitto.

Il profitto si definisce come l'eventuale eccedenza dell'insieme delle entrate reali dell'azione rispetto all'insieme dei costi reali dell'azione. Le entrate reali da considerare sono quelle accertate, generate o confermate alla data di stabilimento della domanda del pagamento del saldo da parte del beneficiario per i finanziamenti diversi dal contributo finanziario della Comunità, alle quali si aggiunge l'importo del contributo finanziario della Comunità determinato in applicazione dei principi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente punto. Ai fini del presente punto, si prendono in considerazione soltanto i costi reali dell'azione corrispondenti alle categorie di costi previste nel bilancio di previsione di cui al punto I.3.1 delle condizioni particolari, riportato nell'allegato I, parte A.II. I costi non ammissibili vengono finanziati, in ogni caso, mediante risorse non comunitarie.

Ogni eccedenza così determinata comporta una riduzione, sino alla debita concorrenza, dell'importo del contributo finanziario della Comunità.

- II.17.5 Ferma restando la possibilità di annullare la decisione a norma del punto II.11, e fatta salva la possibilità per la Commissione di applicare le sanzioni di cui al punto II.12, la Commissione può ridurre il contributo finanziario della Comunità inizialmente previsto in caso di mancata attuazione, attuazione inadeguata, attuazione parziale o tardiva dell'azione, a debita concorrenza dell'effettiva attuazione dell'azione, alle condizioni previste nella decisione.
- II.17.6 Sulla base dell'importo del contributo finanziario della Comunità così determinato e dell'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati a titolo della decisione, la Commissione stabilisce l'importo del pagamento del saldo nella misura degli importi ancora dovuti al beneficiario. Quando l'importo cumulato dei pagamenti

precedentemente effettuati eccede l'importo del contributo finanziario finale della Comunità, la Commissione emette un ordine di recupero per l'importo in eccesso.

II.18 - RECUPERO

II.18.1 Quando sono stati versati al beneficiario importi non dovuti o quando una procedura di recupero è giustificata in base alle condizioni della decisione di concessione di del contributo finanziario della Comunità, il beneficiario versa alla Commissione gli importi in questione, alle condizioni ed entro la scadenza da questa stabilite.

II.18.2 Se il beneficiario non effettua il pagamento alla data di scadenza stabilita dalla Commissione, questa aggiungerà agli importi ad essa dovuti interessi di mora calcolati al tasso di cui al punto II.16, paragrafo 3. Gli interessi di mora si applicheranno al periodo trascorso tra la data di scadenza stabilita per il pagamento, esclusa, e la data, inclusa, alla quale la Commissione avrà ricevuto il pagamento integrale degli importi ad essa dovuti.

La presente disposizione non si applica alle amministrazioni pubbliche nazionali degli Stati membri dell'Unione europea che beneficiano di un contributo finanziario della Comunità.

Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo in conto capitale.

II.18.3 Se il beneficiario non effettua il pagamento alla data di scadenza, la Commissione può recuperare gli importi dovuti mediante compensazione degli importi da essa dovuti a qualsiasi titolo al beneficiario, informandolo in anticipo, per raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, oppure attingendo dalla garanzia finanziaria costituita a norma del punto II.15, paragrafo 1. Non è necessario l'accordo preliminare del beneficiario.

II.18.4 Le spese bancarie generate dal recupero degli importi dovuti alla Commissione sono a carico esclusivo del beneficiario.

II.18.5 Il beneficiario è informato che, a norma dell'articolo 256 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione può formalizzare la constatazione di un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano degli Stati, mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo. Questa decisione può essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Tale ricorso non ha un effetto sospensivo della suddetta decisione.

II.19 - CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

II.19.1 Il beneficiario s'impegna a fornire alla Commissione, e a qualsiasi altro organismo esterno qualificato da questa abilitato a tal fine, tutti i dati particolareggiati richiestigli per accertare la corretta attuazione dell'azione e delle disposizioni della decisione.

II.19.2 Per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data alla quale gli è stato pagato il saldo degli importi dovutigli, di cui al punto I.4, il beneficiario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti originali, in particolare contabili e fiscali, oppure, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie autenticate dei documenti originali relativi alla decisione.

- II.19.3 Il beneficiario accetta che la Commissione, per il tramite diretto di suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno abilitato a tal fine, abbia la facoltà di procedere alla revisione contabile sull'utilizzo del contributo finanziario della Comunità. Revisioni contabili possono effettuarsi per tutto il periodo d'esecuzione della decisione fino al pagamento del saldo e ancora per un quinquennio dopo tale data. Eventualmente, i risultati della revisione contabile possono determinare decisioni di recupero da parte della Commissione.
- II.19.4 Il beneficiario s'impegna a garantire al personale della Commissione, e a persone esterne munite di mandato della Commissione, adeguato diritto di accesso alle sedi e ai locali nei quali viene attuata l'azione, nonché a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per condurre a buon fine tali revisioni contabili.
- II.19.5 A norma dei regolamenti n. 2185/96 (CE, Euratom) del Consiglio e n. 1073/1999 (CE) del Consiglio e del Parlamento europeo, anche l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla legislazione comunitaria per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità. Eventualmente, i risultati di tali controlli possono determinare decisioni di recupero da parte della Commissione.
- II.19.6 Per quanto riguarda i controlli e le revisioni contabili, la Corte dei conti europea dispone dei medesimi diritti della Commissione, in particolare del diritto di accesso.